

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29984 Anno 2019

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udiienza: 05/03/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

avverso l'ordinanza del 02/10/2018 del TRIB. LIBERTA di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI: "Inammissibilità del ricorso";

I difensori Avv. Pietro Nicolardi e Avv. Americo Barba, chiedono l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, con ordinanza del 2 ottobre 2018, ha rigettato l'istanza di riesame di ****, avverso il decreto di sequestro preventivo di un terreno con 5 fabbricati, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce emesso in data 8 settembre 2018, relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110, cod. pen., 44 lettera C, d.P.R. 380/2001, 181 d. lgs. 42 del 2004 e 734 cod. pen.

2. Ricorrono per cassazione i due indagati, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge (art. 6, 30 e 44 d.P.R. 380 del 2001 e art. 181 d. lgs. 42 del 2004, in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.); mancanza della motivazione.

Non sussiste il fumus dei reati ipotizzati. Gli odierni ricorrenti sono diventati proprietari dell'immobile, oggetto del sequestro preventivo, attraverso l'esito di una procedura espropriativa e hanno preso

possesso dell'immobile solo dopo l'11 luglio 2018. Sono, quindi, totalmente estranei all'edificazione del complesso edilizio. I reati sono stati commessi dai precedenti proprietari. La condotta dei ricorrenti si è limitata a tinteggiare le pareti interne degli immobili (già adibiti dai precedenti proprietari ad abitazioni), a sostituire sanitari vecchi, alcune luci e a collocare arredi da esterno. Si è trattato, quindi, di interventi edilizi a libera realizzazione. Non era necessaria alcuna autorizzazione. Del resto gli interventi erano anche irrilevanti paesaggisticamente.

I ricorrenti erano intenzionati a proseguire nell'istanza di sanatoria (proposta dai precedenti proprietari) anche attraverso il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica (domanda del resto già presentata). La sanatoria degli immobili poteva essere presentata nei 120 giorni successivi dal trasferimento (facoltà richiamata espressamente nel decreto di trasferimento).

I reati commessi dai precedenti proprietari non possono ritenersi anche commessi dagli attuali ricorrenti, in quanto i suddetti reati sono già prescritti.

Nessun reato di lottizzazione abusiva sussiste nel comportamento degli odierni ricorrenti. Nessun assetto del territorio è stato modificato dai lavori dei ricorrenti che si sono limitati a semplici opere di manutenzione ordinaria (non straordinaria come ritiene il provvedimento impugnato).

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono, infatti, quelli idonei ad apportare modifiche strutturali degli immobili; le opere realizzate dai ricorrenti non incidono sulla struttura degli immobili.

2. 2. Violazione di legge (art. 35, 38 legge 47/1985, 46, comma 5, 36 e 45 comma 1, d.P.R. 380/2001 in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.); mancanza di motivazione in relazione all'art. 125, cod. proc. pen. L'azione penale risultava sospesa in relazione alla previsione degli art. 46, comma 5, 36 e 45 d.P.R. 380/2001.

Nel termine di 120 giorni i ricorrenti potevano richiedere la sanatoria, ed inoltre l'azione penale resta sospesa per la durata del procedimento di sanatoria.

Inoltre l'azione penale era sospesa anche per l'istanza di condono ex art. 38 della legge n. 47 del 1985.

2. 3. Violazione di legge (art. 30, 44, lettera C, d.P.R. 380/2001 e 181 d. lgs. 42 del 2004, in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.); mancanza di motivazione in relazione all'art. 125, cod. proc. pen. In relazione al periculum in mora deve rilevarsi che nessuna trasformazione del territorio è avvenuta ma solo dei lavori volti a conservare l'esistente, senza mutamenti della struttura dei fabbricati.

Conseguentemente non ci sarebbe aumento del carico urbanistico come, invece, immotivatamente ritenuto da Tribunale del riesame. Una struttura ultimata non può comportare una ulteriore lesione dell'ambiente.

Hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano inammissibili perché proposti sostanzialmente per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.

Nel caso in giudizio i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente - in parte - e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente i ricorsi devono ritenersi manifestamente infondati.

Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata e completa motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come gli immobili erano stati acquistati dai ricorrenti con decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce, del 24 maggio 2018 con prezzo determinato in relazione al solo terreno decurtato dalle spese per la demolizione dei fabbricati abusivi (come emergente dalla perizia allegata al decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce).

Gli immobili erano, quindi, da demolire in quanto completamente abusivi. Rileva poi il Tribunale come la manutenzione sugli immobili in oggetto compiuta dai ricorrenti (e non contestata nella sostanza) comportava una ripresa dell'originaria attività edilizia illecita.

Infatti, «Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o mantenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene

sia stato costruito legittimamente» (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 - dep. 16/09/2016, Waly, Rv. 26758201; vedi anche Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005 - dep. 10/11/2005, Daniele, Rv. 23236401).

4. 1. Del resto, «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa»

(Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701).

Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli accertamenti., e sul punto le prospettazioni dei ricorrenti risultano generiche, valutazioni ipotetiche, in fatto, non valutabili in sede di giudizio di legittimità in materia di sequestri, dove è possibile prospettare solo vizi di violazione di legge.

5. Anche relativamente al condono o all'accertamento di conformità la decisione impugnata risulta adeguatamente motivata, rilevando come per l'accertamento di conformità è necessaria la doppia valutazione di conformità rispetto alla normativa urbanistica vigente all'epoca dei fatti e a quella oggi in vigore Doppia conformità difficilmente ottenibile in relazione all'edificazione nella fascia dei 300 metri dalla battigia.

Rileva inoltre il Tribunale come la possibilità di un condono sia definitivamente preclusa, in relazione alle decisioni definitive della giustizia amministrativa che hanno rigettato i ricorsi dei precedenti proprietari. Inoltre l'eventuale pendenza del termine di 120 giorni non risulta ostativa al sequestro preventivo trattandosi di provvedimento con finalità conservative dello stato di fatto («In materia edilizia, la possibilità, prevista dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985, per il presentatore dell'istanza di autorizzazione in sanatoria di completare sotto la propria responsabilità le opere di cui al precedente art. 31, non può escludere la effettuazione del sequestro penale, nè determina l'automatica caducazione del sequestro preventivo già eseguito, la cui permanenza è diversamente legata alle valutazioni che in merito adotterà l'autorità giudiziaria» Sez. 3, n. 32969 del 08/07/2005 - dep. 07/09/2005, Amadori, Rv. 23218201; vedi anche Sez. 3, n. 12984 del 09/01/2009 - dep. 25/03/2009, P.M. in proc. Rullo e altro, Rv. 24309501).

6. Relativamente al periculum il Tribunale rileva come gli interventi edilizi comporterebbero, in fatto, un carico urbanistico notevole ed un impatto ambientale sul pregevole agro di Corsano; infatti la ripresa, o anche l'inizio dell'abitabilità degli immobili in sequestro, inciderebbe gravemente sul carico urbanistico della zona costiera.

Trattasi di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità e adeguatamente motivato come nel caso in giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 ciascuno e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5/03/2019